

ACCORDO DI PARTENARIATO

TRA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'EX CARCERE BORBONICO DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO -

VENTOTENE (di seguito anche più brevemente "Commissario straordinario del Governo"), nella persona del dott. Giovanni Maria Macioce, in virtù dei poteri allo stesso conferiti con D.P.R. del 26 settembre 2023, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE (di seguito anche più brevemente "Università" o "Ateneo"), con sede legale in via Ostiense, 133 – 00154 Roma, C.F. e P.IVA 04400441004, rappresentata dal Rettore, prof. Massimiliano Fiorucci, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede legale dell'Università;

di seguito, congiuntamente definite per brevità anche le "Parti" o singolarmente la "Parte";

VISTI

- il contratto istituzionale di sviluppo di cui al D.Lgs. n. 88/11 (CIS) sottoscritto il 3 agosto 2017 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero per i Beni, le Attività Culturali e per il Turismo, l'Agenzia del Demanio, la Regione Lazio, il Comune di Ventotene, la Riserva Naturale Statale, l'Area Marina Protetta Isole di Ventotene e Santo Stefano e Invitalia per l'attuazione del progetto di recupero e rifunzionalizzazione dell'ex carcere borbonico dell'Isola di Santo Stefano - Ventotene;
- la delibera del CIPE del 1° maggio 2016, n. 3, con la quale è stato approvato il Piano stralcio 'Cultura e turismo' presentato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e sono state assegnate al Ministero medesimo, per il finanziamento del predetto Piano, risorse finanziarie, a valere sul F.S.C. 2014-2020, da destinare, tra l'altro, al restauro e alla valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'Isola di Santo Stefano per l'importo di 70 milioni di euro;
- il D.P.R. del 26 settembre 2023 e il successivo D.P.R. di rinnovo del 1° ottobre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14.11.2024, relativi alla nomina del dott. Giovanni Maria Macioce quale Commissario Straordinario del Governo per il recupero e la valorizzazione

dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano – Ventotene, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

- l'Accordo di Valorizzazione sottoscritto in data 16.09.2022, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, tra il Ministero della Cultura, l'Agenzia del Demanio, la Regione Lazio e il Comune di Ventotene per la valorizzazione del complesso dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene.

PREMESSO CHE:

- il Commissario straordinario del Governo ha il compito di assicurare il necessario coordinamento e dare un significativo impulso agli interventi di restauro e valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene, il cui progetto di rifunzionalizzazione prevede la realizzazione di un polo multiculturale, che comprenda un percorso museologico, uno spazio espositivo dedicato alla storia del carcere borbonico, una Scuola di alta formazione che ospiterà attività di ricerca e di convegnistica in ambito nazionale, europeo e mediterraneo;
- si prevede altresì la costituzione di una Fondazione di partecipazione, cui affidare il compito di elaborazione del Piano Strategico di sviluppo culturale del bene;
- il Piano di Comunicazione e Promozione del Progetto attribuisce grande importanza ai partenariati, in quanto funzionali alla produzione di contenuti che contribuiranno alla narrativa, all'integrazione di studi e ricerche del percorso museologico espositivo e delle varie attività di documentazione e di convegnistica collegate al futuro polo multifunzionale;
- l'Università è un Ateneo statale, avente quali fini istituzionali la promozione e lo sviluppo della cultura e dell'alta formazione, la promozione e la realizzazione della ricerca scientifica, nonché la valorizzazione dei relativi risultati e delle loro applicazioni;
- l'Università è in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi, didattici e scientifici necessari per promuovere e diffondere conoscenze relative alla ricerca e all'innovazione e detiene competenze tecnico-scientifiche di elevato livello;
- l'Università stabilisce rapporti di collaborazione a livello locale, nazionale e internazionale con istituzioni pubbliche e private, al fine di realizzare programmi congiunti;
- l'Università tra i propri scopi istituzionali contempla, nell'ambito della cosiddetta "Terza Missione", rapporti di scambio con i territori, con le istituzioni e con il tessuto economico e

sociale, al fine di promuovere la diffusione della conoscenza, lo sviluppo della ricerca, l'applicazione dei suoi risultati e la promozione di nuove opportunità di occupazione;

- l'Università ha interesse a partecipare alle attività legate al Progetto per il recupero e la valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'Isola di Santo Stefano attraverso forme di collaborazione stabili;
- le Parti contraenti concordano sulla centralità del patrimonio culturale, storico e paesaggistico nella sua accezione più ampia, come riferimento fondante l'identità europea, frutto di un comune percorso millenario in un costante scambio e arricchimento reciproco che ha avuto come culla il Mediterraneo;
- le Parti concordano che è comune interesse definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano didattico, formativo e della valorizzazione culturale e scientifica, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;
- le Parti individuano la comune necessità di promuovere processi partecipati condivisi e sostenibili di recupero, fruizione, rifunionalizzazione e valorizzazione di detto patrimonio, per attivare i quali è fondamentale operare in primo luogo a favore della conoscenza del patrimonio stesso, assicurandone una piena integrazione e divulgazione nei percorsi di istruzione e formazione;
- ciascuna delle Parti ritiene che la partecipazione attiva al patrimonio culturale, materiale, immateriale e digitale, nonché alla salvaguardia ambientale e alla sostenibilità in senso più ampio, possa concorrere in misura determinante all'obiettivo generale della valorizzazione sostenibile dei complessi storici e monumentali, dei siti e degli ambiti paesaggistici regionali e nazionali, nonché dei valori della biodiversità, generando rilevanti ricadute positive sullo sviluppo del territorio.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 Premesse

Le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2 Obiettivi generali

Il Commissario straordinario del Governo e l'Università si prefiggono congiuntamente di collaborare per il recupero e la valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano-Ventotene e per promuovere il futuro polo multiculturale, citato nelle premesse.

ART. 3 Oggetto

Oggetto del presente Accordo è la promozione di forme di collaborazione stabili, anche con la partecipazione di enti terzi individuati in accordo tra le Parti, al fine di sviluppare attività di ricerca, promuovere iniziative di divulgazione culturale, collaborare alle attività della Scuola di alta formazione indicata nelle premesse, favorire l'ampliamento dei contenuti del museo e la loro trasposizione in mostre, eventi, installazioni interattive e multimediali, declinazione e attivazione in ambito digitale di canali mediatici per il raggiungimento del più ampio *target* in ambito italiano ed europeo.

Le Parti intendono intraprendere comuni iniziative di ricerca, formazione e divulgazione integrate, aventi ad oggetto la valorizzazione dell'ex carcere, anche dal punto di vista culturale, paesaggistico e ambientale, nonché di promozione del futuro polo multiculturale di Santo Stefano, in stretta connessione con le caratteristiche storico-ambientali dei contesti di riferimento e con particolare attenzione alla loro vocazione europea; ciò anche attraverso l'elaborazione di ricerche e di studi, l'attivazione di *workshop* e di centri di ricerca specialistici volti alla valorizzazione, sia in chiave storico-archeologica, sia di approfondimento dell'attualità e delle prospettive future, di temi legati alla sostenibilità ambientale ed energetica, finalizzati anche a un rilancio turistico, culturale, sostenibile ed economico delle isole di Santo Stefano e di Ventotene, in una visione integrata del patrimonio delle isole pontine, valorizzando aspetti inerenti l'ambito archeologico, paesaggistico, ambientale e naturale.

ART. 4 Azioni

Per le finalità condivise, le Parti si impegnano a svolgere azioni comuni e, nello specifico, a cooperare per la realizzazione di mostre e altre iniziative o eventi culturali e/o scientifici e/o divulgativi.

Nel predetto ambito di azione, le Parti potranno attivarsi per promuovere iniziative di sponsorizzazioni e di patrocinii.

ART. 5 Impegni delle Parti

I sottoscrittori del presente accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza si impegnano a:

- a) fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione e la riuscita ottimale degli obiettivi del presente accordo, anche favorendo il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati la cui azione sia rilevante per il loro conseguimento;
- b) rappresentare in modo unitario gli interessi delle Parti nelle varie attività relative all'attuazione dell'accordo;
- c) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo;
- d) realizzare forme di verifica congiunta sullo stato di attuazione del presente accordo.

ART. 6 Gestione

Il presente accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti e costituisce il quadro di riferimento per l'attuazione delle iniziative operative che saranno definite tra le Parti.

Le modalità attuative descritte negli articoli precedenti, con riferimento al partenariato che si sottoscrive, saranno regolate da specifici accordi operativi, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, i cui contenuti saranno specificati di volta in volta.

Tali accordi operativi stabiliranno le procedure che regoleranno gli impegni reciproci, anche economici, delle Parti, nonché le modalità di monitoraggio e di valutazione dei risultati e definiranno obiettivi, modalità di svolgimento ed eventuali risorse necessarie.

Per l'Università i suddetti accordi operativi potranno essere stipulati dai singoli Dipartimenti, strutture dell'Ateneo dotate di autonomia organizzativa e negoziale.

ART. 7 Durata, recesso e modifiche

Il presente accordo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere prorogato per un eguale periodo e/o rinnovato, previa comunicazione scritta tra le Parti antecedente alla sua scadenza.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo prima della data di scadenza, mediante comunicazione da notificare via PEC all'altra Parte.

Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata preventivamente tra le Parti e per iscritto.

ART. 8 Successione nell'accordo

Le Parti si danno reciprocamente atto che – vista la naturale evoluzione del progetto –allorché la Fondazione di partecipazione, di cui alle premesse, sarà stata costituita, sarà nella facoltà della Fondazione stessa decidere di subentrare nel presente accordo in luogo del Commissario straordinario del Governo, succedendogli a titolo particolare e assumendone gli impegni e le responsabilità, senza che da parte dell'Università possa essere sollevata alcuna obiezione in relazione a tale subentro, fatta salva la possibilità di procedere all'eventuale recesso di cui all'art. 7.

ART. 9 Referenti per l'attuazione Referenti

per l'attuazione del presente accordo sono:

- il Commissario straordinario del Governo nell'ambito delle sue specifiche competenze e per la durata del suo mandato o sino all'eventuale subentro di cui al precedente art. 8.
- il Prof. Raffaele Torino per l'Università.

I Referenti hanno il compito di curare la pianificazione di dettaglio e la realizzazione delle attività che le Parti decideranno congiuntamente di svolgere in reciproca collaborazione, secondo le tempistiche e le modalità organizzative tra loro condivise.

ART. 10 Privacy

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali" o "Codice della privacy") così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Le Parti assumono l'impegno di definire i rispettivi ruoli in riferimento al trattamento dei dati personali in occasione della stesura degli accordi attuativi di cui all'art. 6.

Le Parti si impegnano altresì ad adottare, una volta definiti gli impegni assunti, tutte le misure appropriate per garantire ed agevolare l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e ss. del GDPR, per fornire agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR, oltre a implementare misure tecniche ed organizzative adeguate a proteggere i dati personali trattati, garantendo altresì tempi di conservazione dei dati conformi alle prescrizioni di legge in materia ed ai regolamenti attuativi interni.

Si indicano sin da ora i seguenti riferimenti:

- a) per il Commissario straordinario del Governo per il Progetto di Recupero e Valorizzazione dell'ex Carcere Borbonico dell'isola di Santo Stefano – Ventotene: Responsabile della Protezione dei Dati con sede in Viale Castro Pretorio 105, 00185 Roma – PEC commissario.cis.santostefanoventotene@pec.governo.it. Titolare del Trattamento dei Dati con sede in Viale Castro Pretorio 105, 00185 Roma – PEC commissario.cis.santostefanoventotene@pec.governo.it. La casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti dati effettuati, è commissario.cis.santostefanoventotene@governo.it (Tel.06 44869953);
- b) per l'Università: il Titolare del trattamento dei dati è il Rettore *pro tempore*, con sede in Via Ostiense, 133, 00154 Roma; il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile agli indirizzi PEC: privacy@ateneo.uniroma3.it; rpd@ateneo.uniroma3.it.

ART. 11 Utilizzo di loghi ed elementi dell'immagine coordinata

Le Parti concordano di utilizzare, nell'ambito delle iniziative previste dal presente accordo, i rispettivi loghi ed eventuali elementi di immagine coordinata, secondo le normative vigenti e le reciproche autorizzazioni d'uso.

ART. 12 Proprietà intellettuale e pubblicazioni

I risultati di interesse scientifico, storico, culturale e tecnologico, sviluppati in forza del presente accordo e dei relativi accordi attuativi, saranno di proprietà comune delle Parti. Gli stessi potranno essere pubblicati su testate specializzate e presentati nell'ambito di sedi qualificate, previa intesa fra le Parti, specificando che tali studi/progetti/attività sono stati realizzati in collaborazione reciproca.

ART. 13 Dichiarazione di intenti

Le Parti sottoscrivono una dichiarazione di intenti, allegata *sub A* al presente accordo, il cui contenuto è da intendersi reciprocamente condiviso quale parte integrante dell'accordo stesso.

ART. 14 Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 15 Norme di rinvio e finali

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia.

ART. 16 Modalità di firma, imposta di bollo e registrazione

Il presente accordo è sottoscritto con apposizione di firma digitale in un unico originale ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

L'imposta di bollo connessa alla sottoscrizione del presente accordo è a carico di entrambe le Parti in egual misura ed è assolta in modalità virtuale.

Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II, del D.P.R. n. 131/1986.

Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005.

**Il Commissario straordinario del Governo per
il Progetto di Recupero e Valorizzazione
dell'ex Carcere Borbonico dell'isola di Santo
Stefano - Ventotene**

Dott. Giovanni Maria Macioce

Il Rettore dell'Università degli Studi Roma Tre

Prof. Massimiliano Fiorucci

DICHIARAZIONE DI INTENTI

PREMESSA

La presente dichiarazione è parte integrante e sostanziale dell'accordo di partenariato e contiene i valori e i principi nei quali le Parti si riconoscono e che intendono applicare ai loro futuri rapporti. La dichiarazione contiene altresì indicazioni volte a prevenire comportamenti in contrasto con i principi di responsabilità propri del Progetto Governativo di valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano-Ventotene.

LINEE GENERALI

Le Parti e i rispettivi dipendenti e collaboratori riconoscono la propria responsabilità etico-sociale nel rapporto di collaborazione di cui all'accordo di partenariato, da intendersi improntato agli *standard* etici più elevati, nel rispetto nei reciproci interessi e di quelli della collettività.

Le Parti si impegnano a promuovere:

- a) una condotta onesta, imparziale, etica e non discriminatoria, anche nella gestione dei conflitti di interessi effettivi o apparenti, tra relazioni professionali e/o personali;
- b) una divulgazione completa, corretta, tempestiva e comprensibile del Progetto;
- c) la conformità a normative, leggi e regolamenti in vigore, nazionali ed internazionali.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente dichiarazione è efficace nei rapporti tra le Parti firmatarie l'accordo di Partenariato e i successivi relativi accordi operativi. È da intendersi vincolante per tutti i dipendenti e/o collaboratori, anche di imprese e/o soggetti collegati o partecipati, che si dovranno ispirare ai principi dell'accordo di partenariato, rafforzando così la coesione e la spirito di reciproca collaborazione, sia tra le Parti, sia verso i terzi.

Le Parti si impegnano altresì a divulgare il presente documento tra dipendenti e collaboratori, affinché ne sia assicurata la più ampia diffusione.

PRINCIPI ETICI

Di seguito sono riportati i principi etici fondamentali a cui le Parti intendono fare riferimento per la buona riuscita dell'accordo di partenariato.

A) Legalità

Le Parti agiscono nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nazionali e internazionali. In nessun caso il perseguimento dell'interesse o di un vantaggio personale può giustificare una condotta illecita.

B) Correttezza e Trasparenza

Nella conduzione di qualsiasi attività devono essere evitate situazioni poco trasparenti o nelle quali i soggetti coinvolti siano, o possano apparire, in conflitto di interesse.

Le Parti sono tenute a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili e accurate, in modo tale da consentire l'assunzione di decisioni consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti.

C) Riservatezza

Le Parti assicurano la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e il loro utilizzo nel rispetto della legalità e dei principi della *privacy*, impegnandosi a non divulgare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esecuzione dell'accordo di partenariato e/o dei successivi accordi operativi.

D) Divieto di discriminazione

Le Parti evitano e ripudiano ogni discriminazione concernente l'età, il sesso, la razza, gli orientamenti sessuali, lo stato di salute, le opinioni politiche e sindacali, la religione, la cultura e la nazionalità di dipendenti, collaboratori e interlocutori in genere; al contempo, favoriscono l'integrazione, promuovendo il dialogo interculturale, la tutela dei diritti delle minoranze e dei soggetti deboli.

REGOLE DI CONDOTTA

Di seguito sono riportate le regole di condotta fondamentali a cui le Parti intendono fare riferimento per la buona riuscita dell'accordo di partenariato.

A) Rapporti con le istituzioni e con organi di controllo

I rapporti con istituzioni pubbliche, enti, organi e organismi di controllo saranno ispirati a principi di trasparenza, veridicità e correttezza dell'informazione, nonché di collaborazione in caso di procedure istruttorie e/o di verifica, senza che possano essere taciute o distorte informazioni la cui divulgazione sia dovuta per legge.

B) Valorizzazione del bene culturale

La condotta delle Parti dovrà sempre essere improntata al rispetto e all'attuazione dell'accordo di partenariato. Sono vietati comportamenti che, direttamente o indirettamente, possano confliggere, danneggiare, compromettere, ostacolare o ritardare la valorizzazione del bene culturale.

C) Tutela dell'ambiente

L'ambiente e il paesaggio sono beni primari che le Parti si impegnano a salvaguardare, ricercando un equilibrio tra l'obiettivo di valorizzazione del bene culturale e le imprescindibili esigenze ambientali. Le Parti si impegnano a controllare l'impatto ambientale delle attività ed a prevenire rischi per l'ambiente, anche in considerazione dei diritti delle future generazioni.

D) Tutela della riservatezza

Le Parti tutelano il principio di riservatezza delle informazioni, dei dati, del *know-how* tecnico e scientifico e delle notizie attinenti le attività di collaborazione, assicurandosi che tale principio venga rispettato anche da dipendenti e collaboratori e che non vengano divulgate informazioni non di pubblico dominio, limitandone l'utilizzo soltanto per scopi strettamente connessi all'esercizio delle proprie funzioni.

E) Proprietà intellettuale

Le Parti sono tenute a salvaguardare la proprietà intellettuale e i risultati di interesse scientifico, storico, culturale e tecnologico sviluppati nell'ambito della collaborazione, in osservanza di quanto previsto nell'accordo di partenariato e nelle leggi vigenti, impedendone l'uso improprio o la diffusione senza preventiva intesa tra le Parti.

F) Rapporti con i terzi

Le Parti si impegnano a evitare fenomeni di corruzione e concussione, in coerenza con i principi di legalità, lealtà, onestà, correttezza e trasparenza.

È fatto divieto di trarre qualsiasi forma di indebito vantaggio da eventuali rapporti personali o di parentela con funzionari della pubblica amministrazione e con altri soggetti istituzionali.

G) Rapporti con i media

Le Parti gestiranno i rapporti con i media e gli editori con la massima trasparenza, curando in maniera condivisa la diffusione di informazioni utili alla comprensione delle attività svolte, dei programmi futuri e dei possibili effetti per la collettività.

H) Responsabilità verso la collettività

Le Parti sono consapevoli dell'influenza, anche indiretta, che le proprie attività di collaborazione possono avere sulle condizioni, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività di Santo Stefano-Ventotene.

Per questo motivo, le Parti intendono condurre le attività nel rispetto delle comunità locali di cui intendono ricercare il sostegno e l'accettazione sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento è stato condiviso ed approvato dalle Parti; viene sottoscritto e allegato *sub A* all'accordo di partenariato.

**Il Commissario straordinario del Governo per
il Progetto di Recupero e Valorizzazione
dell'ex Carcere Borbonico dell'isola di Santo Stefano -Ventotene**
Dott. Giovanni Maria Macioce

Il Rettore dell'Università degli Studi Roma Tre
Prof. Massimiliano Fiorucci
